



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 8 luglio 2025

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice CNEL: K511) - Ipotesi accordo di rinnovo del 13 giugno 2025

Il 13 giugno 2025 AGCI SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI e UNIONSERVIZI - CONFAPI hanno stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, scaduto il 31 dicembre 2024.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti, suddivise per argomento.

1. DECORRENZA E DURATA;
2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI;
3. CONTRATTO A TEMPO PARZIALE;
4. DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

**1. DECORRENZA E DURATA**

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, fatte salve specifiche decorrenze per singoli istituti.

Il CCNL si rinnoverà automaticamente per l'anno 2029, anche in presenza di una piattaforma di rinnovo, qualora nessuna delle parti stipulanti lo disdica formalmente entro tre mesi dalla sua scadenza naturale.

Per gli anni successivi al 2029, le Parti potranno prolungare l'efficacia del CCNL. Sarà sufficiente che nessuna delle parti firmatarie lo disdica formalmente entro tre mesi dalla fine dell'anno di scadenza (cioè, entro settembre). Per esempio, se non viene presentata disdetta formale entro settembre 2025, il CCNL sarà esteso anche al 2030.

In caso di disdetta, il contratto manterrà la sua piena efficacia (sia per la parte economica che normativa) fino all'entrata in vigore del CCNL successivo.

2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Le Parti hanno stabilito un adeguamento dei minimi tabellari in 8 tranches, a decorrere dal 1° giorno del mese di competenza, in base a quanto illustrato nelle seguenti tabelle.

Livello	Minimo contrattuale (importi in euro)			
	luglio 2025	maggio 2026	ottobre 2026	maggio 2027
Q	1.653,43	1.724,08	1.794,72	1.855,27
7	1.510,64	1.575,18	1.639,72	1.695,05
6	1.307,71	1.363,58	1.419,46	1.467,35
5	1.052,19	1.097,14	1.142,09	1.180,63
4	962,00	1.003,10	1.044,20	1.079,43
4 (P. 125)	939,47	979,61	1.019,75	1.054,15
3	886,85	924,74	962,63	995,11
2 (P. 115)	864,31	901,24	938,17	969,82
2	819,21	854,21	889,21	919,21
1	751,57	783,68	815,79	843,31

Livello	Minimo contrattuale (importi in euro)			
	dicembre 2027	luglio 2028	ottobre 2028	marzo 2029
Q	1.895,64	1.946,09	1.986,46	2.006,64

**P&S**

STP

**P&S**PEOPLE
SOLUTIONS

7	1.731,93	1.778,03	1.814,91	1.833,35
6	1.499,27	1.539,18	1.571,11	1.587,07
5	1.206,31	1.238,42	1.264,11	1.276,96
4	1.102,92	1.132,28	1.155,76	1.167,51
4 (P. 125)	1.077,09	1.105,76	1.128,69	1.140,16
3	1.016,76	1.043,83	1.065,48	1.076,30
2 (P. 115)	990,92	1.017,29	1.038,39	1.048,94
2	939,21	964,21	984,21	994,21
1	861,66	884,59	902,94	912,12

3. CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

A partire dalle nuove assunzioni effettuate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo (13 giugno 2025), l'orario minimo settimanale di lavoro non potrà essere inferiore a 15 ore. Per i contratti part-time verticale e misto, tale valore dovrà essere proporzionato a 65 ore mensili e 640 ore annuali. La prestazione giornaliera, invece, non potrà essere inferiore a 2 ore.

LAVORO SUPPLEMENTARE

Su richiesta scritta della RSU/RSA e/o delle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo, la Direzione Aziendale è tenuta ad avviare, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, un esame congiunto. Questo esame ha lo scopo di valutare le condizioni per il consolidamento delle ore di lavoro supplementare.

In caso di regolare convocazione dell'esame congiunto, e una volta verificate le condizioni per il consolidamento delle esigenze lavorative di carattere strutturale (al netto delle ore effettuate per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto), la Direzione consoliderà almeno il 15% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nell'anno precedente. Tale consolidamento avrà decorrenza, di norma, dal mese successivo alla conclusione dell'esame congiunto e avverrà solo previo accordo con il dipendente, tramite modifica del contratto individuale che indichi la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Qualora, trascorsi 20 giorni dalla richiesta di incontro per l'esame congiunto, non si riceva un riscontro formale dalla Direzione Aziendale, la lavoratrice o il lavoratore avrà diritto a un incremento del proprio orario di lavoro contrattuale di almeno il 30%. Tale incremento decorrerà dal mese successivo alla richiesta di incontro.

In ogni caso, qualsiasi azione volta all'incremento dell'orario lavorativo sarà perfezionata solo previo accordo con il dipendente e mediante la modifica del contratto di lavoro individuale.

4. DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Il nuovo accordo contrattuale recepisce la normativa sui congedi per le donne vittime di violenza, garantendo loro specifici diritti e tutele.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Le lavoratrici che intraprendono percorsi di protezione hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni, motivato dalle esigenze del percorso stesso. Questo periodo di congedo è pienamente valido ai fini dell'anzianità di servizio e contribuisce alla maturazione di ferie, permessi (ROL, ex festività), tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.

Durante il congedo, la lavoratrice percepirà un'indennità pari all'ultima retribuzione, e il periodo sarà coperto da contribuzione figurativa. L'indennità verrà anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con i contributi INPS, seguendo le procedure previste per la maternità.

La fruizione del congedo può avvenire su base oraria o giornaliera, distribuita nell'arco di 3 anni. Nel caso di fruizione oraria, l'assenza non potrà superare la metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente l'inizio del congedo. Su richiesta della lavoratrice, il congedo può essere prorogato per ulteriori 90 giorni, con diritto a un'indennità pari al 100% della retribuzione corrente.

Inoltre, la lavoratrice vittima di violenza ha diritto a:

- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
- la possibilità di richiedere il trasferimento presso un altro appalto, anche se ubicato in un comune diverso;
- l'esonero dai turni disagiati per un periodo di un anno, al termine del percorso di protezione.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)